

All. A all'OdG n. 85 – PG n. 55096/2009

**REGOLAMENTO PER LA CONDUZIONE E LA GESTIONE DEI TERRENI
ADIBITI AD AREE ORTIVE**

INDICE

Art. 1 (Finalità)

Art. 2 (Requisiti dell'assegnatario)

Art. 3 (Modalità di assegnazione)

Art. 4 (Durata dell'assegnazione)

Art. 5 (Caratteristiche dell'orto)

Art. 6 (Doveri del Comune)

Art. 7 (Doveri dell'assegnatario)

Art. 8 (Revoca dell'assegnazione)

Art. 9 (Gestione delle parti comuni)

Art. 10 (Rapporti dell'assegnatario con l'Associazione)

Art. 11 (Disposizioni finali)

Art. 1 (Finalità)

1. L'Amministrazione comunale promuove, in armonia con il principio di sussidiarietà e con le finalità dello Statuto comunale, l'impiego del tempo libero in attività che favoriscano la socializzazione, creando momenti di incontro, di discussione e vita sociale, e che valorizzino le potenzialità di iniziativa e di autorganizzazione dei cittadini, in particolare delle persone anziane.
2. Per le finalità del presente Regolamento, l'Amministrazione individua aree da destinare all'orticoltura, affidate alla responsabilità dei Quartieri, da assegnare ai cittadini richiedenti, nel rispetto dei criteri indicati dal presente regolamento.
3. In nessun caso l'assegnazione degli orti può rappresentare attività a scopo di lucro.

Art. 2 (Requisiti dell'assegnatario)

1. I requisiti necessari per l'assegnazione dell'area ortiva sono i seguenti:
 - a) Essere residenti nel comune di Bologna. Il requisito della residenza può essere derogato per i trasferimenti avvenuti successivamente all'assegnazione, qualora l'assegnatario dimostri che il trasferimento non impedisce la gestione dell'area ortiva.
 - b) Essere in grado di provvedere direttamente, anche con l'aiuto di un componente del proprio nucleo familiare, alla coltivazione dell'orto assegnato e non godere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, di altro terreno coltivabile, pubblico o privato, né svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi. Il presente requisito dovrà essere comprovato da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente ed allegata alla domanda di assegnazione.
2. Il Quartiere può riservare orti per iniziative didattiche o culturali, volte a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle tecniche di coltivazione, nel rispetto per l'ambiente.
3. Il Quartiere può, altresì, riservare orti da assegnare a particolari categorie di cittadini, quali famiglie numerose o cittadini di qualsiasi età che rientrino in specifici progetti o finalità di carattere sociale e/o socio-educativo.

Art. 3 (Modalità di assegnazione)

1. La domanda di assegnazione deve essere presentata presso il Quartiere di residenza.
2. I Quartieri favoriscono la comunicazione con i cittadini, utilizzando per l'iter procedimentale anche le tecnologie informatiche disponibili.
3. Qualora nel quartiere di residenza del richiedente non esistano zone ortive, le domande possono essere presentate anche dai cittadini aventi diritto non residenti.
4. Le domande per l'assegnazione degli orti possono essere presentate durante tutto l'anno. L'assegnazione dell'area ortiva avviene in base all'ordine di presentazione della domanda, dando priorità ai cittadini residenti nel Quartiere e a cittadini che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età se di sesso maschile e il cinquantacinquesimo se di sesso femminile.
5. In nessun caso potrà essere assegnato più di un orto per nucleo familiare.
6. L'assegnazione avviene in capo al richiedente o ad altro componente del nucleo familiare che potrà subentrare all'assegnatario in caso di decesso di quest'ultimo, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Art. 4 (Durata dell'assegnazione)

1. L'assegnazione ha durata triennale e può essere rinnovata se non viene data disdetta da una delle parti entro sei mesi prima della scadenza. Nei casi previsti al precedente art.2, commi 2 e 3, il Quartiere può valutare durate di assegnazione differenziate.

Art. 5 (Caratteristiche dell'orto)

1. La dimensione dell'orto assegnato viene orientativamente indicato tra i 30 e i 40 mq. esclusi i viottoli interni ed esterni di accesso.

2. I lotti di terreno da coltivare ad orto sono assegnati in comodato gratuito secondo le disposizioni del libro IV, titolo III, Capo XIV del codice civile.

Art. 6 (Doveri del Comune)

1. L'Amministrazione Comunale, realizzando la zona ortiva, provvede a dotare la stessa delle attrezzature necessarie e, qualora esistenti, provvede anche alle alberature di confine, in conformità con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione comunali.

2. Laddove possibile, le zone ortive vengono dotate di strutture atte a favorire la socializzazione.

3. L'acqua per l'irrigazione degli orti deve essere conforme alle norme igienico-sanitarie e deve provenire dall'allacciamento alla rete idrica urbana. E' consentito l'utilizzo dell'acqua dei pozzi artesiani nel rispetto delle norme che ne regolano uso e costruzione.

4. Gli orti urbani esistenti, qualora necessario, vengono riqualificati al fine di migliorare le strutture delle colonie di orti, gli elementi a servizio e per limitare gli impatti negativi derivanti da fonti di inquinamento eventualmente presenti, secondo indicazioni tipologie definite dai competenti settori dell'Amministrazione.

Art. 7 (Doveri dell'assegnatario)

1. L'assegnatario è tenuto alla cura dell'orto assegnato e al mantenimento del decoro e dell'ordine dell'area, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene pubblica.

2. Oltre ai doveri specificamente posti dall'art. 1803 e seguenti del Codice Civile all'assegnatario è fatto divieto:

a) di erigere manufatti, ad esclusione di quanto consentito dalle disposizioni dell'art. 42 del RUE;

b) di usare sostanze tossiche vietate dalle normative sanitarie a tutela dell'ambiente; l'impiego dei pesticidi è da considerarsi di norma vietato.

3. Le spese per le utenze di acqua e luce sono carico dell'assegnatario.

Art. 8 (Revoca dell'assegnazione)

1. La revoca dell'assegnazione viene stabilita dal Quartiere, con atto scritto e motivato per reiterato mancato rispetto dei doveri dell'assegnatario.

Art. 9 (Gestione delle parti comuni)

1. Ciascun Quartiere assicura la gestione delle zone ortive di norma attraverso le associazioni che gestiscono i centri sociali.

2. La gestione economica delle aree ortive è regolata secondo i criteri predisposti dalle singole convenzioni sulla base del principio di autofinanziamento e della copertura dei costi concordata con il Quartiere.

Art. 10 (Rapporti dell'assegnatario con l'Associazione)

1. I richiedenti l'assegnazione di un area ortiva che non siano iscritti alla relativa associazione, hanno l'obbligo di corrispondere ai costi di gestione e assicurazione come definiti dalle disposizioni interne.

2. A tutti gli iscritti, le associazioni garantiscono la partecipazione alla loro vita democratica.

Art. 11 (Disposizioni finali)

1. Il Regolamento in oggetto entrerà in vigore decorsi quindici giorni dall'esecutività del presente provvedimento.